



CITTÀ DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE
Modifica Capi I - II - III del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 23/2013

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/07/2013
aggiornato nella Parte Prima – Capo I, II, III con deliberazione di C.C. n. 22 in data 29/04/2025

PARTE PRIMA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI
COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 1	Definizione ed ambito operativo del servizio	pag.	5
Articolo 2	Disciplina del servizio	pag.	5
Articolo 3	Riconoscibilità delle autovetture	pag.	5
Articolo 4	Servizi sussidiari ad integrazione dei servizi di linea	pag.	6
Articolo 5	Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio. Autorizzazioni	pag.	6
Articolo 6	Rimesse per il servizio	pag.	6
Articolo 7	Sito web e reclami	pag.	6
Articolo 8	Autorizzazioni di esercizio per NCC	pag.	7
Articolo 9	Commissione consultiva comunale	pag.	7
Articolo 10	Determinazioni del numero delle autorizzazioni	pag.	7
Articolo 10-bis	Determinazione del numero delle autorizzazioni. Riconoscizione e regime transitorio	pag.	7
Articolo 11	Validità delle autorizzazioni	pag.	7
Articolo 12	Impedimenti soggettivi	pag.	7

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 13	Requisiti soggettivi per il rilascio della autorizzazione	pag.	7
Articolo 14	Impedimenti soggettivi	pag.	7

CAPO III
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 15	Contenuto del bando		
Articolo 16	Presentazione delle domande	pag.	7
Articolo 17	Titoli oggetto di valutazione		
Articolo 18	Assegnazione dell'autorizzazione	pag.	9
Articolo 18.1	Inizio del servizio –	pag.	9
Articolo 18.2	Rinuncia - Trasferibilità dell'autorizzazione	pag.	10
Articolo 18.3	Sostituzione alla guida	pag.	10
Articolo 18.4	Collaborazione familiare	pag.	10
Articolo 19	Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone	pag.	11
Articolo 20	Autorizzazioni temporanee o di scopo	pag.	11

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 21	Caratteristiche delle autovetture	pag.	12
Articolo 22	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	pag.	12
Articolo 23	Acquisizione della corsa	pag.	12
Articolo 24	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag.	12
Articolo 25	Comportamento degli utenti	pag.	13
Articolo 26	Collaborazione alla guida	pag.	13
Articolo 27	Interruzione del trasporto	pag.	13
Articolo 28	Trasporto di soggetti diversamente abili	pag.	13
Articolo 29	Tariffe	pag.	13
Articolo 30	Contachilometri	pag.	13
Articolo 31	Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente	pag.	14
Articolo 32	Responsabilità nell'esercizio del servizio	pag.	14
Articolo 33	Reclami	pag.	14

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 34	Addetti alla vigilanza	pag.	14
Articolo 35	Idoneità dei mezzi al servizio	pag.	14
Articolo 36	Sanzioni	pag.	15
Articolo 37	Rinuncia all'autorizzazione	pag.	15
Articolo 38	Sospensione dell'autorizzazione	pag.	15
Articolo 39	Revoca dell'autorizzazione	pag.	16
Articolo 40	Decadenza dell'autorizzazione	pag.	15
Articolo 41	Effetti conseguenti a rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	pag.	16
Articolo 42	Irrogazione delle sanzioni	pag.	16

PARTE SECONDA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Articolo 43	Disciplina dal servizio	pag.	17
Articolo 44	Definizioni e classificazioni	pag.	17
Articolo 45	Accesso al mercato: Autorizzazione	pag.	18
Articolo 46	Disposizioni concernenti i conducenti	pag.	18
Articolo 47	Documento fiscale	pag.	18
Articolo 48	Contingente numerico	pag.	19
Articolo 49	Rilascio delle autorizzazioni	pag.	19
Articolo 50	Requisiti di onorabilità	pag.	19
Articolo 51	Capacità finanziaria	pag.	19
Articolo 52	Requisito dell'idoneità professionale	pag.	20
Articolo 53	Proseguimento provvisorio dell'attività	pag.	20
Articolo 54	Perdita dell'onorabilità	pag.	20
Articolo 55	Perdita della capacità finanziaria	pag.	21
Articolo 56	Perdita dell'idoneità professionale	pag.	21
Articolo 57	Verifiche ed adeguamenti	pag.	21
Articolo 58	Sanzioni	pag.	21

PARTE TERZA
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Articolo 59	Disciplina del servizio	pag.	22
Articolo 60	Definizioni e classificazioni	pag.	22
Articolo 61	Avvio dell'attività	pag.	22
Articolo 62	Contingente numerico	pag.	23
Articolo 63	Sostituzione di veicolo	pag.	21
Articolo 64	Rinvii	pag.	23
Articolo 65	Entrata in vigore	pag.	23

PARTE PRIMA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 1

Definizione ed ambito operativo del servizio

1. Il servizio pubblico non di linea mediante NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.
2. L'autoservizio viene effettuato a richiesta dall'utenza ed è svolto in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti, oppure nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per la necessità di diretti collegamenti con i servizi di linea.
3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire unicamente all'interno della rimessa. È in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
4. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Parabita, per cui è stata attivata la procedura di rilascio del titolo autorizzativo. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della provincia di Lecce, previa comunicazione ai Comuni predetti e al Comune di Parabita.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse di cui al comma 4. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico predisposto secondo le disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il periodo transitorio fino all'attivazione dello stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia di Lecce.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa qualora, durante l'espletamento del servizio, il noleggiatore riceva ulteriori prenotazioni da parte dell'utenza.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Puglia, agli usi e consuetudini.

Art. 3 **Riconoscibilità delle autovetture**

1. Le autovetture in servizio di noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "**noleggjo**", unitamente allo stemma del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "**NCC**", il numero progressivo di autorizzazione e lo stemma del Comune. Le dimensioni e la foggia della scritta **noleggjo** e della targa posteriore sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e devono indicare quanto disposto dalla normativa regionale.

Art. 4 **Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Responsabile del Settore P.L., qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Ente Locale.

Art. 5 **Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio**

1. I titolari di autorizzazione di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) - possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.
2. Il servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) - opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale o da diverso luogo convenuto.

Art. 6 **Rimesse per il servizio NCC**

1. La rimessa, in locale ovvero in area scoperta, ove il veicolo sosta è a disposizione dell'utenza, o la sede operativa, presso le quali possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, devono essere ubicate nel territorio del Comune di Parabita. L'idoneità delle rimesse è accertata in riferimento alla normativa edilizia e urbanistica ed alla destinazione d'uso ai sensi della relativa normativa nazionale, regionale e comunale.
2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge del 15 gennaio 1992 n.21 s.m.i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, presenti nel territorio del Comune di Parabita.

Art. 7 **Sito web e reclami**

1. Sul sito web del Comune, in una pagina dedicata, sono pubblicati:
 - il vigente Regolamento;
 - le tabelle riproducenti le tariffe unitarie di riferimento e relativi supplementi, nonché le condizioni di trasporto addebitate ai clienti;
 - l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, l'indirizzo, il recapito mail e il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.
3. La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione di cui al comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

Art.8

Autorizzazione di esercizio per NCC

1. L'esercizio del servizio di NCC - noleggio con conducente (autovetture fino a 9 posti) - è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 8 della L. n. 21/1992 e alla L. R. n. 14/95, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei criteri di seguito indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. ecc.) le autorizzazioni devono essere sempre intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
3. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti all'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio Taxi con le autorizzazioni di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente; è invece ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture fino a 9 posti con conducente.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare (conformemente a quanto previsto dall'art. 230- bis del Codice civile) o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
8. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 9

Commissione Consultiva Comunale

1. È istituita, presso il Comune di Parabita, una Commissione Consultiva, costituita con deliberazione della Giunta Comunale, così composta:
 - dal Responsabile del Settore Attività Produttive con funzioni di Presidente;
 - dal Comandante del Settore Polizia Locale;

- da n. 1 rappresentante designato da organizzazioni di categoria e precisamente nel settore noleggio con conducente;
 - da n. 1 rappresentante designato dalle locali associazioni dei consumatori.
2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute un dipendente dell'Amministrazione Comunale, avente categoria non inferiore alla C.
 3. La Commissione dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina della nuova.
 4. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite avviso scritto almeno otto giorni prima della seduta. Per documentati motivi di urgenza, la convocazione può avvenire entro 24 ore dalla seduta. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente. Le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale. Nel caso in cui la Commissione, regolarmente convocata, non raggiunga il numero legale per la sua validità, si procederà ad una seconda convocazione entro i successivi otto giorni la quale avrà luogo senza necessità di raggiungere il quorum di cui della prima convocazione, purché siano presenti almeno tre componenti. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione che provvede anche alla sua custodia. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
 5. La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio, non vincolante, relativamente alle funzioni amministrative di competenza del Comune, in ordine alle seguenti questioni:
 - formazione e variazione di norme regolamentari;
 - determinazione del numero di autoveicoli da adibire al servizio;
 6. La Commissione consultiva può essere chiamata a rendere pareri facoltativi in materia se richiesti dalla Giunta Comunale

Art. 10

Determinazione del numero delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva, con apposito provvedimento, individua il contingente numerico delle autorizzazioni per il servizio NCC da rilasciare, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e in rapporto alla popolazione residente, alla popolazione studentesca e alle attività turistiche, commerciali, culturali e sportive che si svolgono nel territorio comunale, tenuto conto anche di particolari e specifiche esigenze del trasporto pubblico non di linea. Con cadenza quinquennale la Giunta Comunale provvede all'aggiornamento del contingente numerico delle autorizzazioni e, fatte salve quelle esistenti, dà mandato all'Ufficio Attività Produttive di indire il bando pubblico per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Art. 10 bis

Determinazione del numero delle autorizzazioni - ricognizione e regime transitorio

1. Nelle more della costituzione della Commissione Consultiva Comunale trova applicazione il contingente numero previsto dal precedente regolamento come di seguito articolato:

Autorizzazioni di progetto: n. 15

Autorizzazioni in essere n. 5

Autorizzazioni disponibili n. 10

Art. 11

Validità delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione ha validità temporale illimitata fatta salva la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

2. In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività di NCC può essere sottoposto a controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalla vigente normativa.
3. La sopravvenuta carenza dei suddetti requisiti in capo al titolare comporta la decadenza dalla titolarità dell'atto.
4. Il titolare dell'autorizzazione di NCC è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli stessi, sia per sé che per i dipendenti addetti al servizio.

Art. 12

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti sono rilasciate a seguito di concorso pubblico per titoli indetto dal Settore "Sviluppo Economico" - Servizio Attività Produttive e SUAP.
2. Il bando è pubblicato oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Parabita anche sul Bollettino della Regione Puglia.
3. Il competente Ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 13-

Requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento del servizio NCC con autovetture fino a 9 posti è necessario:
 - essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato italiano, essere in possesso di regolare permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - idoneità fisica al servizio;
 - licenza media;
 - possesso della patente di tipo B da almeno 3 anni;
 - conoscenza di base della lingua inglese;
 - essere iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 e dell'art. 6 della L.R. n. 14/95; l'iscrizione al ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti al servizio di NCC in qualità di dipendente di impresa autorizzata o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi corrispondente elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - essere in possesso dei titoli obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada da parte del titolare dell'impresa, dei dipendenti che effettuano il servizio e degli eventuali sostituti alla guida.
 - possesso del Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB;
 - essere proprietario o comunque avere l'esclusiva disponibilità anche in leasing o in noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio. Tale veicolo può essere attrezzato per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati con i massimali minimi prescritti dalla legge;

- non essere titolare di licenza Taxi;
- non aver trasferito, da almeno cinque anni, altra licenza taxi o altra autorizzazione NCC rilasciata da questo o da altro Comune;
- avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di NCC (per il solo caso di richiesta di licenza NCC);
- non svolgere altre attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività interessata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima;
- possesso di altri eventuali documenti previsti specificatamente dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La documentazione richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo potrà essere presentata, ove consentito e nei modi previsti dalla legge, nelle forme dell'autocertificazione.

Art. 14 **Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.
 - l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia).
 - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni.
 - l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 - aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda di partecipazione al nuovo avviso pubblico, l'autorizzazione di ncc - noleggio con conducente anche nell'ambito di altri comuni.
 - essere titolare di licenza Taxi.

2. In caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge, i requisiti soggettivi sopra indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs del 6 settembre 2011 n. 159.

CAPO III **Autorizzazione all'esercizio**

Art. 15 **Contenuto del bando**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.

2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso per il rilascio delle autorizzazioni;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

Art. 16 **Presentazione delle domande**

1. Le domande di ammissione al concorso per l'assegnazione della autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC devono essere presentate all'ufficio indicato dal bando entro i termini stabiliti dal bando stesso.

2. I candidati devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti dati:

- generalità complete, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indirizzo di posta elettronica e PEC a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
- cittadinanza;
- titolo di studio posseduto;
- dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- dichiarazione di possesso dei requisiti morali, ai sensi di legge, e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
- dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
- dichiarazione di non essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di Taxi da piazza.

2.La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 della L. n.21/92;
- certificato medico, con data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione, attestante idoneità fisica per l'esercizio del servizio e l'assenza di malattie incompatibili con lo stesso.

3.La domanda può essere corredata da dichiarazione, con allegata relativa documentazione, attestante eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal bando.

Art. 17 **Titoli oggetto di valutazione**

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile del Settore competente, procede alla valutazione dei titoli posseduti a cui è assegnato il punteggio appresso indicato:

Requisiti	Punteggio
Diploma di maturità	2 punti
Diploma di maturità specifico nell'ambito del settore turistico	3 punti
periodi di servizio – computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per ogni semestre	2 punti

Non essere stato coinvolto in incidenti stradali con responsabilità prevalente negli ultimi 2 anni	2 punti
conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese tedesco e spagnolo,	2 punti per lingua
Altri titoli documentati conseguiti nel settore turistico (es: abilitazione come guida turistica, ecc)	0,50 punti per attestazione, per un massimo di 2 punti
Nuova impresa (non titolare di alcuna autorizzazione NCC)	6 punti

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il punteggio del diploma di maturità.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
 - a) Durata dello stato di disoccupazione
 - b) Data e orario di arrivo al protocollo della domanda

Art. 18

Assegnazione dell'autorizzazione

1. L'Ufficio Comunale competente ad istruire l'intero procedimento, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione Esaminatrice ed approvata dal Responsabile del Servizio competente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendessero vacanti entro i tre anni di validità della graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima, fino ad esaurimento della stessa.

Art. 18.1

Inizio del servizio - rinuncia

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo. Il termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale restituendo l'autorizzazione amministrativa.

Art. 18.2 -

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di NCC con autovetture fino a 9 posti o di Taxi sono, su domanda del titolare, trasferibili a persona designata dallo stesso purché quest'ultima risulti iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n.21 e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle leggi in materia.

A tal fine, occorre che il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- risulti essere titolare di autorizzazione da non meno di 5 anni;

- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto in modo permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio deve essere comprovata dal titolare mediante presentazione di idonea documentazione, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche.

2. Per esercitare la facoltà di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione, fermo restando l'obbligo della immediata cessazione del servizio, dovrà consegnare al Comune il titolo autorizzatorio posseduto entro 1 mese dal verificarsi dell'evento e/o impedimento e richiedere nei successivi 2 mesi il trasferimento della titolarità del titolo. Lo stesso titolo resta, per tanto, congelato ai fini di nuove assegnazioni per il periodo di mesi 3 dal verificarsi dell'evento od impedimento di cui al comma 2, tranne che non intervenga rinuncia scritta del titolare dell'autorizzazione e/o della licenza;

3. Le autorizzazioni possono essere trasferite, in caso di morte del titolare, entro il termine massimo di due anni dal verificarsi dell'evento:

- ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 (nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare);

ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio, dalla normativa e dal presente regolamento.

4. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare all'ufficio competente, il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione deve altresì indicare:

- la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

- la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6. Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, della Legge 15.01.1992, n. 21, il titolare ovvero, in caso di morte, gli eredi del titolare che abbiano trasferito l'autorizzazione non possono concorrere ad altre assegnazioni, né possono trasferirne ancora ad altri se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

Art. 18.3 **Sostituzione alla guida**

1. titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. I titolari di autorizzazione per il servizio NCC con autovetture fino a 9 posti, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della L. n. 21/92, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 18.4

Collaborazione familiare

1. I titolari di autorizzazione NCC con autovetture fino a 9 posti o di Taxi, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21.
 - dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti soggettivi e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi previsti dal presente regolamento;
 - atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
4. L'ufficio competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di autorizzazione alla sostituzione da esporre e allegare all'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare devono essere comunicati al Comune entro 15 giorni e annotati appropriatamente.

Art. 19

Autoveicoli ad uso speciale e per trasporto specifico di persone

1. Per autoveicoli ad uso speciale (autocaravan, veicoli blindati per trasporto di persone, auto funebri e autoambulanze) e adibiti al trasporto pubblico specifico di persone si intendono quelle destinati al trasporto di persone in particolari condizioni fisiche, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo e con numero di posti non superiore a otto, escluso quello del conducente.
2. Il Responsabile del Settore competente provvede a rilasciare l'autorizzazione per autoveicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio per trasporto speciale o specifico di persone in particolari condizioni fisiche, secondo i criteri di seguito elencati:
 - a) Il contingente numerico delle autorizzazioni non è definito;
 - b) Possono essere utilizzati per il servizio esclusivamente autoveicoli immatricolati con destinazione "trasporto speciale" o "trasporto specifico di persone in particolari condizioni fisiche";
 - c) Soggetti richiedenti l'autorizzazione devono possedere i requisiti prescritti per il

rilascio delle autorizzazioni elencati nell'art. 9 del presente Regolamento;

- d) Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettiva necessità del servizio e conservano la loro validità sino al permanere della/e esigenza/e dimostrata/e;
- e) In deroga ai casi previsti all'art.18, l'autorizzazione non è trasferibile, in nessun caso, ad altro soggetto.

3. Gli assegnatari dell'autorizzazione sono tenuti, nello svolgimento del servizio, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con la particolare natura della stessa.

Art. 20

Autorizzazioni temporanee o di scopo

1. Le imprese titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Parabita, a seguito di motivate esigenze, possono richiedere il rilascio di autorizzazioni temporanee al fine di soddisfare un incremento della domanda stagionale.

2. È previsto il rilascio di autorizzazioni temporanee per soddisfare particolari esigenze, quali aggiudicazioni di gare d'appalto; in tal caso l'autorizzazione dovrà prevedere solo servizi per l'ente appaltante e avrà durata pari a quella dell'affidamento.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 21

Caratteristiche delle autovetture

- 1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche rivenienti dalla normativa di settore.

Art. 22

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

- 1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla voltura del titolo.
- 2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata al Comune nel termine perentorio di due giorni.

Art. 23

Acquisizione della corsa

- 1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.
- 2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 24

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

- e) consegnare al competente ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato da clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il compenso del trasporto;
 - h) tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non si applica per i servizi di cui all'art. 7;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica concordata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità delle persone diversamente abili.

Art. 25

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto:
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio a seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice stradale.

Art. 26

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'art. 9.

Art. 27

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 28

Trasporto di soggetti diversamente abili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria alla salita e discesa dal mezzo, di soggetti diversamente abili e di predisporre eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei soggetti diversamente abili è effettuato gratuitamente.

Art. 29 Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
4. I conducenti NCC devono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.
5. Il trasporto delle carrozzine per le persone in situazione di disabilità, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

Art. 30 Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, deve esserne data notizia all'utente ed al competente ufficio comunale.

Art. 31 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile del Settore competente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 16;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e, comunque, i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 32 Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 33 Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio da parte dell'autonoleggiatore, suo collaboratore familiare o suo dipendente, sono indirizzati al Comando Polizia Municipale

che, esperiti gli accertamenti del caso, proporrà all'ufficio competente gli eventuali provvedimenti da adottare.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono del Comando di Polizia Municipale cui indirizzare i reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 34 Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli organi della Polizia Municipale, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del c.p.p.

Art. 35 Idoneità dei mezzi al servizio

1. Gli uffici comunali dispongono annualmente e tutte le volte che ne ravvisano la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio anche in ottemperanza alle direttive vigenti di settore.
2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, è rilasciata previa verifica e successivo nulla osta e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
3. Le procedure di cui ai commi 1), 2) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 36 Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non sanzionate da specifiche norme in materia, sono così stabilite:
 - a. sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00;
 - b. sanzioni amministrative accessorie.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25, 00 a € 150,00 in caso di :
 - a) violazione della disposizione di cui all'art. 4, comma 2 e 4;
 - b) violazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
 - c) violazione delle disposizioni di cui all'art. 7;
 - d) violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
3. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nel corso di un anno, in due violazioni tra quelle previste nel precedente comma si applica la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 in caso di violazione dell'art. 4, comma 3, qualora l'attività sia esercitata da un dipendente o collaboratore familiare non iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La stessa sanzione si applica anche per le violazioni di cui all'art. 22, comma 2. Alle suddette violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della autorizzazione per un periodo da due a venti giorni.
5. La sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione va comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 37

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 38

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Settore competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 20;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone diversamente abili così come previste all'articolo 22;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. Il Responsabile del Settore competente, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 39

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente o suo delegato, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di autonoleggiatore;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni, così come previsto dall'art. 18;
 - e) per sospensione ingiustificata del servizio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 40

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Settore competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 22.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 42

Irrogazioni delle sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

PARTE SECONDA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON VEICOLI CON CAPIENZA SUPERIORE A 9 POSTI (AUTOBUS)

Art.43

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "Autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n.285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - b) dalla legge 11 agosto 2003, n. 218;
 - c) dal Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, attuativo del regolamento (CE) n. 1071/2009;
 - d) dalla Circolare Regione Puglia prot. n. 26/3761 del 15/11/2006;
 - e) dalla legge 122/2010 di modifica all'art.19 della Legge n. 241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
 - f) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 44

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992-
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 45 **Accesso al mercato**

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata all'ottenimento, da parte delle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposito titolo abilitativo autorizzazione da parte del Comune, in riferimento alla quale si rimanda al successivo art. 44.
2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'attività regolarmente autorizzata non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme del titolo abilitativo di cui al successivo art. 44, deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad esso.

Art. 46 **Segnalazione Certificata di Inizio Attività**

1. In via transitoria, fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, verranno autorizzati all'esercizio esclusivamente i singoli veicoli nella disponibilità delle imprese interessate, e non già le stesse imprese come prescritto dall'art.5, comma 1 della legge 218/2003.
2. Ai sensi dell'art.19 della L. 241/1990 e s.m.i., per l'avvio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, l'autorizzazione di cui all'art. 43 è sostituita da una regolare segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), presentata telematicamente allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune. L'attività potrà iniziare dalla data di presentazione della segnalazione.
3. Ai sensi del comma 3 del citato art.19 della L.241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al presente comma, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da questo Ente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. L'autorizzazione si intenderà rilasciata a tutti gli effetti in caso di chiusura della pratica con esito positivo. Pertanto il numero di autorizzazione, necessario per l'immatricolazione degli autobus, è sostituito dal "Codice Pratica" attribuito univocamente dal SUAP telematico.
5. Le licenze comunali rilasciate prima che intervenga la regolarizzazione regionale in materia,

conservano la loro efficacia fino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissate a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni. Pertanto le licenze in parola, con validità temporale limitata, dovranno riportare espressamente tale limite temporale.

Art. 47

Disposizioni concernenti i conducenti

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 48

Documento fiscale

1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.

Art. 49

Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOBUS.

Art. 50

Requisiti di onorabilità

1. Per le imprese che intendono svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone, autista compreso – con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'onorabilità, previsto dall'art.6 del Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011, è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:
 - a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b) , per ogni altro tipo di ente;
 - b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell'impresa familiare;
 - d) dall'impresa, in quanto applicabile.
2. Con riferimento alla normativa nazionale, non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo al soggetto che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5,

comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395 e s.m.i.. In tali casi trovano applicazione i commi da 3 a 9 del medesimo articolo.

Art. 51 **Capacità finanziaria**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del 25/11/2011 prot. RD/291, fermo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l'impresa di trasporto di cui all'art. 42 del presente regolamento è tenuta a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ogni anno secondo una delle seguenti modalità:
 - a) attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ai sensi del citato articolo 7, paragrafo 1;
 - b) attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale, per l'importo previsto ai sensi del citato articolo 7 paragrafo 1.
2. Le imprese di trasporto su strada o i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta all'autorità competente, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.f

Articolo 52 **Requisito dell'idoneità professionale**

1. Per l'impresa che intende svolgere l'attività di trasporto con veicoli con capienza di più di nove persone – autista compreso – con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che viene da essa designata, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto 25/11/2011 prot. RD/291, al fine di dirigere l'attività di trasporto.
2. È ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale nei casi previsti dall'art.8 del novellato Decreto 25/11/2011 prot. RD/291.

Articolo 53 **Proseguimento provvisorio dell'attività**

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività, ai sensi della vigente normativa, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, al Comune.
2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il Comune

ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti necessari.

3. Decorso invano tale periodo si procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A.

Articolo 54 **Perdita dell'onorabilità**

1. Se il requisito di cui all'art. 47 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa. In tal caso il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, venuto a conoscenza del fatto, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di onorabilità, l'efficacia del titolo abilitativo all'esercizio.
2. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione non sono stati eseguiti gli adempimenti di onorabilità, il Responsabile procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A..

Articolo 55 **Perdita della capacità finanziaria**

1. Le imprese di trasporto di cui all'art.42 del presente regolamento, ovvero i soggetti che hanno rilasciato le attestazioni di cui all'art. 48, hanno l'obbligo di comunicare in forma scritta al Comune, entro il termine di quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, il Responsabile del Servizio SUAP può concedere un termine non superiore a un anno per il reintegro di tale capacità.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo scadere del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, il Responsabile procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A.

Articolo 56 **Perdita dell'idoneità professionale**

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa comunica, entro tre giorni, il fatto al Comune.
2. Se, entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito dell'idoneità professionale non è stato reintegrato, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive procede all'istituto della decadenza della S.C.I.A.

Articolo 57 **Verifiche ed adeguamenti**

1. Il Comune verifica periodicamente, almeno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità ed idoneità professionale. Relativamente alla verifica dell'idoneità finanziaria, resta fermo quanto disposto dall'art. 49.

Articolo 58 **Sanzioni**

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51 comma 1, è punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 3.098,74.

2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 52, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.164,57 a € 1.5493,71.
3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 53, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 4.648,11.
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 54, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 7.746,85.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

PARTE TERZA

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AMBULANZE

Articolo 59

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "Autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni, istituito nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a) dal Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
- b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- c) dal Decreto 01/09/2009, n. 137;
- d) dalla legge 122/2010 di modifica all'art.19 della Legge n. 241/1990 e relativa all'introduzione dell'istituto della "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)" e s.m.i.;
- e) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 60

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di ambulanze con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, e successive modificazioni, svolgono attività per prestazioni di trasporto di persone a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro, utilizzando ambulanze rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

Art. 61

Avvio dell'attività

1. L'attività di noleggio di ambulanze con conducente, non essendo contingentata, è subordinata alla presentazione di una regolare segnalazione certificata di inizio dell'attività (S.C.I.A.), pertanto si applica quanto disposto dall'art.44 del presente Regolamento.

2. La S.C.I.A. di cui al comma 1) consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di ambulanze con conducente e l'immatricolazione delle ambulanze da destinare all'esercizio.
3. La S.C.I.A. non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Copia conforme della S.C.I.A. deve essere conservata a bordo di ogni ambulanza che è stata immatricolata in base ad essa.
5. Fino all'emanazione da parte della Regione Puglia delle norme in materia, le segnalazioni certificate di inizio attività potranno riguardare esclusivamente i singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa interessata.

Art. 62

Contingente numerico

1. Non si applica alcun contingentamento numerico (organico dei veicoli) per il rilascio delle AUTORIZZAZIONI per l'esercizio del servizio di NOLEGGIO con CONDUCENTE di AUTOAMBULANZE.

Art. 63

Sostituzione di veicolo

1. E' consentita all'impresa la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
 - a) guasto meccanico, furto o incendio;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 64

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.